

**APPALTO PRIVATO**

Direttore dei lavori

Cass. civ. Sez. II, 29 agosto 2000, n. 11359

Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

**APPALTO PRIVATO**

Cass. civ. Sez. II, 29-08-2000, n. 11359

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo BALDASSARRRE - Presidente -

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -

Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -

Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -

Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MAGNANIMO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI PIERO, che lo difende unitamente agli avvocati GIANNELLI GIUSEPPE, GIANNELLI GIANVITO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BATTISTA GIOVANNI, SANTOLIVIDO CLAUDIO, FERRARA MARGHERITA, DI PIERRO ROSA, MOZZO ANDREA, CANDELORO FRANCESCO, VERONICO GIUSEPPE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 245/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 08/03/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;

udito l'Avvocato Piero BIASIOTTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

oggetto: appalto, vizi, direttore dei lavori, responsabilità

## Svolgimento del processo

Con ricorso 13.10.84, Giovanni Battista, Claudio Santoliquido, Margherita Ferrara, Rosa Di Pierro, Andrea Mozzo, Francesco Candeloro, tutti soci della Cooperativa Edilizia Italia 2000 Srl ed assegnatari d'appartamenti nello stabile in Triggiano al V.le Vanoni n. 18 - premesso che nell'inverno 1983 erano comparse negli appartamenti macchie d'umidità; che con raccomandata 12.42.83 avevano segnalato l'inconveniente all'ing. Alfredo Magnanimo, presidente della Cooperativa e direttore dei lavori, nonché a Giuseppe Veronico, titolare dell'impresa esecutrice dei lavori; che quest'ultimo, accertata mediante un tecnico la situazione, con lettera 12.1.84 aveva assicurato sollecito intervento senza, poi, attivarsi; che l'ing. Magnanimo aveva inutilmente inviato diffida e solleciti - chiedevano al pretore di Bari che, ex art. 700 CPC, ordinasse alla Cooperativa l'esecuzione dei lavori necessari.

La Cooperativa, costituendosi, indicava quale responsabile il costruttore e questi, chiamato in causa, costituendosi a sua volta, eccepiva la prescrizione, invocava gli effetti della transazione intervenuta con l'appaltante, declinava comunque ogni responsabilità.

Ordinatisi dal pretore alcuni lavori urgenti, gli originari ricorrenti introducevano il giudizio di merito chiedendo la condanna della Cooperativa, inottemperante al provvedimento pretorile, al pagamento della somma necessaria all'esecuzione dei lavori; l'imprenditore Veronico iterava le proprie eccezioni aggiungendo d'aver realizzato l'opera secondo le indicazioni dell'ing. Magnanimo; questi, chiamato a sua volta in causa, declinava ogni responsabilità.

Con sentenza 4521/93, il tribunale di Bari, sulla base delle spente consulenze tecniche, condannava l'imprenditore Veronico e l'ing.

Magnanimo in solido al pagamento in favore degli attori della somma di L. 25.000.000, rivalutata a L. 29.095.000, ed accessori assolvendo la Cooperativa da ogni avversa pretesa.

Detta sentenza veniva impugnata dal Veronico e dal Magnanimo con appello cui resistevano gli originari attori.

Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi del ricorso in esame, con sentenza 8.3.97 la corte d'appello di Bari - ritenuto che la chiamata in causa del Magnanimo non fosse stata irrituale, sotto il denunziato profilo della mancata partecipazione di questi agli accertamenti tecnici svoltisi nella fase pretorile, in quanto la chiamata in sé aveva avuto luogo nel rispetto degli artt. 107 e 270 CPC ed in quanto il Magnanimo aveva partecipato ai detti accertamenti nella veste di presidente della Cooperativa e, comunque, ai successivi accertamenti svoltisi nella fase di merito personalmente in qualità di parte; che in detti accertamenti non era stata riscontrata la causa del danno nel solo fenomeno della condensa ma anche nella possibilità d'infiltrazioni e comunque, detta causa era stata attribuita a vizi di costruzione e non a vetustà od a difetto di manutenzione od alle abitudini degli abitanti; che, ove la direzione dei lavori venga affidata al progettista, l'obbligazione di questi s'estende anche al risultato e, comunque, la stessa direzione dei lavori implica un'attività di controllo della conformità dei lavori al progetto ed alle direttive impartite, onde le deficienze sia del progetto sia delle direttive ridondano a responsabilità del progettista-direttore; che lo stesso Magnanimo aveva ammesso, nella fase pretorile, la non conformità dell'opera alle previsioni del capitolato, d'onde la conferma della sua responsabilità - rigettava l'appello.

Avverso tale decisione l'ing. Magnanimo proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

Gli intimati non svolgevano attività difensiva.

## Motivi della decisione

Con il primo motivo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione d'argomenti, il ricorrente denuncia l'erronea individuazione della responsabilità attribuitagli alla luce delle

risultanze dei tre elaborati peritali ed il mancato rispetto del contraddittorio con violazione dell'art. 101 CPC per mancata sua partecipazione agli accertamenti tecnici della fase pretorile.

I motivi non meritano accoglimento.

La prima prospettazione, da intendersi quale censura di vizio della motivazione, è, infatti, del tutto generica e, pertanto, inammissibile, risultando limitata all'enunciazione d'una soggettiva lettura delle conclusioni dei periti senza neppure argomentazione alcuna intesa a dimostrare come da tale lettura dovesse escludersi la responsabilità del ricorrente, ciò che, comunque, non sarebbe stato di per sé solo sufficiente all'accoglimento del motivo per le considerazioni che seguono.

Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell'omesso od insufficiente esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze d'ordine tecnico ed al procedimento pure tecnico seguito dal consulente d'ufficio, sia necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche d'erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle cui è pervenuto il consulente d'ufficio e recepite dal giudice; è, per contro, necessario che il ricorrente non solo precisi e specifici, svolgendo concrete e puntuali critiche se pure sintetiche, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente od erronea valutazione, ma anche evidenzi, in particolare, se e quali esatte controdeduzioni alla consulenza d'ufficio abbia svolte e siano state neglette, nonché se e quali e di quale esatto contenuto e con quali finalità avesse richiesto eventuali mezzi di prova contrari non ammessi ed in quali esatti termini tale richiesta fosse stata effettuata.

Ciò sotto due distinti profili: in primo luogo, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere ad una valutazione di decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, in ordine ai mezzi istruttori non ammessi e/o alle risultanze assunte erroneamente od insufficientemente valutate; in secondo luogo, per il principio di preclusione, nel giudizio di legittimità, di temi nuovi di dibattito non precedentemente affrontati nella fase di merito, principio applicabile anche alle censure mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite) con la conseguenza che dette contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva prospettazione innanzi al giudice del merito e che la tempestività di tale prospettazione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in difetto, da adeguata indicazione contenuta nel ricorso, con specifico richiamo all'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità di controllare ex actis - trattandosi di error in procedendo per omesso esame - la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione proposta, ovvio essendo come una censura che si sostanzi, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istruttoria, della quale non si deduca né dimostri abbia già formato oggetto di specifica adeguata richiesta ed omessa pronuncia in sede di merito, non possa trovare ingresso in sede di legittimità.

Nulla di tutto ciò è dato rinvenire nel motivo in esame che, pertanto, come già evidenziato in premessa, è da considerare inammissibile ex art. 366 n. 4 CPC.

Si duole, peraltro, il ricorrente di non essere stato posto in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese non essendo stato chiamato in causa se non nel giudizio di merito quando già le consulenze tecniche Benegiamo e Costa, alle quali il consulente del detto giudizio Sollazzo aveva fatto ampio riferimento erano state svolte ed acquisite.

Neppure tale doglianza risulta conforme al dettato dell'art. 366 n. 4 CPC, in quanto anch'essa generica, non essendovi specificato in quali termini le parti delle consulenze Benegiamo e Costa recepite dalla consulenza Sollazzo avessero evidenziato vizi dell'opera per i quali potesse ravvisarsi una responsabilità del ricorrente, per il che non è dato a questa Corte procedere al preliminare esame della decisività della questione di merito dedotta.

Sotto altro profilo è, d'altronde, da rilevare come, proprio in quanto non utilizzate direttamente dai giudici ma indirettamente attraverso la consulenza Sollazzo dalla quale erano state recepite, le parti delle consulenze Benegiamo e Costa che il ricorrente assume a se sfavorevoli potevano da questi essere assoggettate a critica, nel corso di entrambi i giudizi della fase di merito, mediante la contestazione della consulenza stessa dalla quale erano state recepite ed, eventualmente, la richiesta d'un rinnovo di quest'ultima o di chiarimenti al consulente, onde il suo diritto di difesa, che non risulta essere stato in tali pur possibili forme esercitato, non può considerarsi per alcun verso menomato.

Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando violazione degli artt. 1176, 2226, 2230, 2236 CC per erronea qualificazione giuridica della fattispecie ed erronea individuazione della norma applicabile in relazione alla responsabilità del progettista direttore dei lavori - si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto dell'inapplicabilità del richiamato art. 2226 CC al contratto d'opera intellettuale e l'abbia ritenuto solidalmente responsabile con il costruttore non ostante non fossero emerse deficienze nella progettazione e nelle direttive impartite, al direttore dei lavori incombendo la sola "alta sorveglianza dei lavori" e non la vigilanza delle attività di carattere esecutivo, ma solo vizi di realizzazione dell'opera "derivanti presumibilmente dall'uso di miscele di materiali non del tutto idonei".

Il motivo non merita accoglimento.

Anzi tutto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'essere dedotto - a pena d'inammissibilità del motivo, giusta l'espressa previsione dell'art. 366 n. 4 CPC - mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere sulle questioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la correttezza delle altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione delle prime alle seconde.

Nella specie, il ricorrente, non che esporre puntuali argomentazioni in diritto con riferimento a ciascuna delle norme assuntivamente violate ed alle ragioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata, si è limitato a richiamare non conferenti precedenti giurisprudenziali in tema d'inapplicabilità dell'art. 2226 CC, norma regolatrice della responsabilità del prestatore d'opera per le difformità ed i vizi di questa, al prestatore d'opera intellettuale ed in particolare al progettista, laddove la corte territoriale aveva correttamente posto alla base del raggiunto convincimento la prestazione d'esso ricorrente non quale progettista ma quale direttore dei lavori, tenuto a sovrintendere all'impostazione generale del cantiere e ad impartire le necessarie direttive nonché ad accertarsi che l'una e le altre avessero esatta attuazione, onere rimasto inadempito se l'opera aveva mostrato vizi costruttivi e lo stesso Magnanimo ne aveva ammesso la non conformità al capitolato.

Sviluppando, poi, il tema delle incombenze del direttore dei lavori, il ricorrente, senza opporre specifiche contestazioni ai riportati rilievi della corte territoriale, si limita ad enunciare un astratto concetto di "alta sorveglianza" erroneamente assumendo che, in forza di esso, il professionista in tal guisa officiato null'altro sarebbe tenuto a vigilare se non la formale esteriore conformità dell'opera al progetto.

Il direttore dei lavori per conto del committente, per contro, sebbene presti un'opera professionale in esecuzione d'un'obbligazione di mezzi e non di risultato, tuttavia, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di specifiche peculiari cognizioni tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative in guisa da assicurare, relativamente all'opera

in corso di realizzazione, quei risultati che il committente-preponente si è ripromesso di conseguire, in vista di tale realizzazione, dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico affidato al professionista, onde il comportamento di questi dev'essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell'incarico professionale assunto nonché alle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta.

Costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità così della progressiva realizzazione dell'opera al progetto come delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, onde, contrariamente a quanto presume il ricorrente, non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e d'impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

Omissioni di tal genere la corte territoriale ha ritenuto potessero essere riscontrate nell'attività del ricorrente e l'effettuata valutazione, adeguatamente e logicamente motivata, si sottrae al vaglio di legittimità, senza considerare che le argomentazioni del ricorrente stesso al riguardo, tra l'altro formulate anche in forma ipotetica - <>...<> - implicano mere considerazioni in fatto estranee al giudizio in questa sede.

Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Camera di Consiglio il 31.1.2000

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 AGO. 2000.